

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ORDINANZA N.10 ANNO 2024

### Il Capo della Protezione Civile

*Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;*

*Considerata l'Ordinanza n.7/2022 del 24/11/2022 con la quale si è disposta, per dissesto strutturale, l'interdizione dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino, sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio, e cautelativamente la chiusura dell'alimentazione di gas ed energia elettrica all'edificio,*

*considerata la richiesta, avanzata in data 24/08/2023, dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio di poter ripristinare l'utilizzo "ad uso spogliatoi arbitri" dei locali presenti nel corpo di fabbrica a sud dell'edificio in questione, e di utilizzare la centrale termica posta a nord dell'edificio, e la nota in risposta dello scrivente servizio prot. 83438 del 31/08/2023,*

*preso atto della relazione dell'AASLP, protocollata al n. 89787 del 19/09/2023, con la quale si indicano le opere provvisorie necessarie al ripristino dell'utilizzo dei suddetti locali e si descrive il sistema di monitoraggio del dissesto da installare, dichiarando la sostanziale integrità strutturale della porzione di fabbricato contenente la centrale termica e l'integrità delle linee di adduzione dell'acqua e del gas, al fine di poter allacciare ad essa i nuovi container,*

*considerata la nota dello scrivente Servizio prot. 89825 del 19/09/2023,*

*preso atto della nota pervenuta da AASLP in data 12/02/2024 e protocollata al n. 16088, attestante l'ultimazione delle opere provvisorie e l'installazione del sistema di monitoraggio, mediante il quale verrà controllata periodicamente l'evoluzione del quadro fessurativo,*

*preso atto della nota pervenuta da AASLP in data 02/04/2024 e protocollata al n. 33486, attestante l'impossibilità di eseguire le opere richieste entro il termine previsto e con la quale viene richiesta una proroga di tre mesi dei termini per il parziale utilizzo dei locali,*

*vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica, a parziale modifica della precedente ordinanza n.6/2024,*

### ORDINA

-l'interdizione dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio, ad esclusione dei locali posti nel corpo di fabbrica a sud del suddetto edificio, ai quali è consentito l'accesso dall'ingresso lato est, e della centrale termica posizionata nel locale all'estremità nord del fabbricato;

- che l'utilizzo dei locali nel corpo di fabbrica a sud dell'edificio, esclusivamente come spogliatoi per arbitri in occasione delle partite, avvenga in queste condizioni a patto che venga effettuato il costante monitoraggio del dissesto solo per un periodo di tempo limitato, ovvero fino a fine giugno 2024, termine entro il quale dovrà essere messo in cantiere l'intervento di consolidamento/ripristino necessario, come già indicato nelle note prott. 83438 e 89825/2023;

-che l'accesso alla parte di edificio interdetto sia consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

Si notifica, per il rispetto della presente ordinanza, al CONS e alla FSGC (il COE della S.A. Astra, proprietaria, risulta cessato dal 22/06/1987) e, per quanto di competenza, alla Ecc.ma Camera

presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, alla Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport e all'AASLP.

*San Marino, 02 aprile 2024/1723 d.f.R.*

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
*ing. Pietro Falcioni*